



Ufficio proponente: Ecologia Ambiente Igiene

ORDINANZA N. 78 DEL 01/10/2019

IL SINDACO

adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:

Misure temporanee di adeguamento del PM10 ai livelli di Allerta: Verde, Arancio e Rosso

L'ISTRUTTORE	IL SINDACO
Paolo Spagna	Alessandro Ferro FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 01/10/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 01/10/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

ORDINANZA DEL SINDACO

PROPOSTA N. OD-513-2019

Ufficio proponente: Ecologia Ambiente Igiene
Istruttore: Paolo Spagna
Oggetto: Misure temporanee di adeguamento del PM10 ai livelli di Allerta: Verde, Arancio e Rosso

IL SINDACO

Considerato che il 27.9.2019 è stata indetta la riunione del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) 2019-2020, ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, nel corso del quale sono stati relazionati gli sviluppi della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), avvenuta in Regione in data 5 settembre 2019 e una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10, ovvero la combustione di biomassa per il riscaldamento civile, i trasporti e l'agricoltura;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 260 del 14.12.2017, avente ad oggetto "Recepimento dell'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Indirizzi per l'applicazione delle misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto dell'inquinamento locale da PM10.";

Considerate le novità introdotte a parziale modifica dell'All. A alla DGR 836/2017 "Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10" in applicazione dell'Accordo di bacino Padano, che riguardano sostanzialmente le limitazioni del traffico veicolare e in minimissima parte le limitazioni dell'esercizio degli impianti termici;

Ritenuto quindi di provvedere all'emissione di apposita Ordinanza sindacale per l'applicazione delle misure relative ai tre livelli di allerta (**Nessuna Allerta Livello 0 Verde; Allerta Livello 1 Arancio; Allerta Livello 2 Rosso**) che saranno attivati a seguito delle misurazioni periodiche di ARPAV in relazione agli eventuali superamenti dei valori del PM10 (valore limite di 50 µg/m³) e della loro permanenza per oltre 4 giorni (Allerta Arancio) o per oltre 10 giorni (Allerta Rosso);

Preso atto che tali livelli di allerta prevedono, per quanto riguarda la limitazione dell'esercizio della temperatura misurata di tutti gli impianti termici: civili, artigianali, industriali e assimilabili, in tutto il territorio comunale, per tutte le 24 ore:

Nessuna Allerta Livello 0 Verde:

1. la limitazione della temperatura misurata (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
 - a 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - a 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del DPR 74/2013);

2. la riduzione di due ore del periodo massimo consentito dall'art. 4, co. 2 del DPR 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti, etc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi (fatta eccezione per gli impianti di cui all'art. 4, co. 6 del DPR 74/2013 e per le stufe e caminetti a legna o pellet che abbiano installato i filtri anti-particolato sui camini);
3. il divieto dell'utilizzo dei generatori di calore a biomassa inferiori od uguali ad 2 stelle (DGRV 1908/2016), fatta eccezione per le stufe e caminetti a legna o pellet che abbiano installato i filtri anti-particolato sui camini;
4. il divieto, in tutto il territorio comunale, di effettuare combustioni all'aperto, ovvero il divieto di abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali, in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ai sensi dell'art. 182, co. 6 bis del D.Lgs. 152/2006;

Le relative deroghe sono quelle previste dal DPR n. 74/2013.

Allerta Livello 1 Arancio:

1. la limitazione della temperatura misurata (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
 - a 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - a 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del DPR 74/2013);
2. la riduzione di due ore del periodo massimo consentito dall'art. 4, co. 2 del DPR 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti, etc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi (fatta eccezione per gli impianti di cui all'art. 4, co. 6 del DPR 74/2013 e per le stufe e caminetti a legna o pellet che abbiano installato i filtri anti-particolato sui camini);
3. il divieto dell'utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV 1908/2016, fatta eccezione per le stufe e caminetti a legna o pellet che abbiano installato i filtri anti-particolato sui camini;
4. il divieto, in tutto il territorio comunale, di effettuare combustioni all'aperto, ovvero il divieto di abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali, in particolare in ambito agricolo e di cantiere ai sensi dell'art. 182, co. 6-bis del D.Lgs. 152/2006, (fatte salve le necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali), falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti di liquami zootecnici e in assenza di proibizione regionale, impedimento a rilasciare le relative deroghe;

Le relative deroghe sono consentite per tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'Amm.ne Comunale, co-organizzate o patrociniate dalla stessa.

Allerta Livello 2 Rosso:

1. la limitazione della temperatura misurata (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
 - a 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - a 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del DPR 74/2013);

2. la riduzione di due ore del periodo massimo consentito dall'art. 4, co. 2 del DPR 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti, etc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi (fatta eccezione per gli impianti di cui all'art. 4, co. 6 del DPR 74/2013 e per le stufe e caminetti a legna o pellet che abbiano installato i filtri anti-particolato sui camini);
3. il divieto dell'utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV 1908/2016, fatta eccezione per le stufe e caminetti a legna o pellet che abbiano installato i filtri anti-particolato sui camini;
4. il divieto, in tutto il territorio comunale, di effettuare combustioni all'aperto, ovvero il divieto di abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali, in particolare in ambito agricolo e di cantiere ai sensi dell'art. 182, co. 6-bis del D.Lgs. 152/2006, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti di liquami zootecnici e in assenza di proibizione regionale, impedimento a rilasciare le relative deroghe;

Non sono previste deroghe.

Accertato che tali limitazioni e divieti sono da applicarsi tutti i giorni della settimana, domeniche comprese, per tutto il giorno (h24), dall'1.10.2019 al 31.3.2020, distinguendo dagli altri impianti quelli di riscaldamento civile che, invece, vanno limitati dal 15.10.2019 al 15.4.2020;

Richiamata:

- la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 che approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 che approva "il nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto del Comune di Chioggia;
- l'art. 54 del TUEL relativo alle competenze del Sindaco;
- la Legge 689/1981;

Dato Atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

ORDINA

l'applicazione dei seguenti tre livelli di Allerta: **Livello 0 Verde, Livello 1 Arancio e Livello 2 Rosso**, che entreranno in vigore a partire dall'1.10.2019 e termineranno il 31.3.2020, per gli impianti civili, artigianali, industriali e assimilabili, a differenza degli impianti di riscaldamento civili che, invece, vanno limitati dal 15.10.2019 al 15.4.2020, in tutto il territorio comunale, per tutti i giorni della settimana, domeniche comprese, per tutto il giorno (h24). Tali Livelli entreranno in vigore, per quanto riguarda il Livello 0 Verde a partire dall'1.10.2019 e rimane valido fino al 31.3.2020, mentre gli altri due entreranno in vigore automaticamente a seguito delle misurazioni periodiche di ARPAV in

relazione ai superamenti dei valori del PM10 (valore limite di 50 µg/m³) e della loro permanenza per oltre 4 giorni (Livello 1 Arancio) o per oltre 10 giorni (Livello 2 Rosso).

Le limitazioni previste per i tre Livelli di Allerta sono le seguenti:

Nessuna Allerta Livello 0 Verde:

1. la limitazione della temperatura misurata (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
 - a. a 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b. a 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del DPR 74/2013);
2. la riduzione di due ore del periodo massimo consentito dall'art. 4, co. 2 del DPR 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti, etc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi (fatta eccezione per gli impianti di cui all'art. 4, co. 6 del DPR 74/2013 e per le stufe e caminetti a legna o pellet che abbiano installato i filtri anti-particolato sui camini);
3. il divieto dell'utilizzo dei generatori di calore a biomassa inferiori od uguali ad 2 stelle (DGRV 1908/2016), fatta eccezione per le stufe e caminetti a legna o pellet che abbiano installato i filtri anti-particolato sui camini;
4. il divieto, in tutto il territorio comunale, di effettuare combustioni all'aperto, ovvero il divieto di abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali, in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ai sensi dell'art. 182, co. 6 bis del D.Lgs. 152/2006;

Le relative deroghe sono quelle previste dal DPR n. 74/2013.

Allerta Livello 1 Arancio:

1. la limitazione della temperatura misurata (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
 - a. a 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b. a 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del DPR 74/2013);
2. la riduzione di due ore del periodo massimo consentito dall'art. 4, co. 2 del DPR 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti, etc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi (fatta eccezione per gli impianti di cui all'art. 4, co. 6 del DPR 74/2013 e per le stufe e caminetti a legna o pellet che abbiano installato i filtri anti-particolato sui camini);
3. il divieto dell'utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV 1908/2016, fatta eccezione per le stufe e caminetti a legna o pellet che abbiano installato i filtri anti-particolato sui camini;
4. il divieto, in tutto il territorio comunale, di effettuare combustioni all'aperto, ovvero il divieto di abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali, in particolare in ambito agricolo e di cantiere ai sensi dell'art. 182, co. 6-bis del D.Lgs. 152/2006, (fatte salve le necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali), falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti di liquami zootecnici e in assenza di proibizione regionale, impedimento a rilasciare le relative deroghe;

Le relative deroghe sono consentite per tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'Amm.ne Comunale, co-organizzate o patrocinate dalla stessa.

Allerta Livello 2 Rosso:

1. la limitazione della temperatura misurata (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
 - a. a 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b. a 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del DPR 74/2013);
2. la riduzione di due ore del periodo massimo consentito dall'art. 4, co. 2 del DPR 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti, etc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi (fatta eccezione per gli impianti di cui all'art. 4, co. 6 del DPR 74/2013 e per le stufe e caminetti a legna o pellet che abbiano installato i filtri anti-particolato sui camini);
3. il divieto dell'utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV 1908/2016, fatta eccezione per le stufe e caminetti a legna o pellet che abbiano installato i filtri anti-particolato sui camini;
4. il divieto, in tutto il territorio comunale, di effettuare combustioni all'aperto, ovvero il divieto di abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali, in particolare in ambito agricolo e di cantiere ai sensi dell'art. 182, co. 6-bis del D.Lgs. 152/2006, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti di liquami zootecnici e in assenza di proibizione regionale, impedimento a rilasciare le relative deroghe;

Non sono previste deroghe.

RACCOMANDA

l'utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW di pellet certificato di classe A1 UNI EN ISO 17225-2 (ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera D del D.Lgs. 152/2006).

SIRICORDA

che a partire dall'1.1.2020 non sarà più possibile installare generatori inferiori a 4 stelle (ex D.M. 186/2017).

La presente Ordinanza entra in vigore l'1.10.2019 fino al 30.3.2020, mentre per i soli impianti di riscaldamento civili entra in vigore il 15.10.2019 e termina il 15.4.2020.

Inoltre,

INVITA

- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con traffico intenso;
- i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a tenere chiuse, ovvero in apertura manuale, le porte di accesso allo scopo di evitare inutili dispersioni termiche;

- gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente, ove possibile, la temperatura ammessa.

A V V E R T E

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 689/1981.

Il controllo e le verifiche dell'ottemperanza alla presente Ordinanza viene demandato alla Polizia Locale, all'AUSSL n. 3 Serenissima, all'ARPA – Dip. Prov. di Venezia, ai Carabinieri di Chioggia e alla Polizia di Stato di Chioggia.

Dà atto che la presente Ordinanza:

- non è soggetta a notifica, se non alla collettività a mezzo affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Chioggia, mentre andrà diffusa nelle forme e nei modi più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità, per tutto il tempo di validità della stessa;

- sarà pubblicata a cura del Servizio competente nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione PROVVEDIMENTI, sottosezione "PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO" in adempimento all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- viene pubblicata all'Albo on line del Comune nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga trasmesso, per gli adempimenti di competenza, a:

- Comando di Polizia Locale;
- AUSSL n. 3 Serenissima;
- ARPAV Dip. Prov. di Venezia;
- Stazione Carabinieri di Chioggia;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Città Metropolitana di Venezia;
- VERITAS SpA.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Chioggia,

IL SINDACO
(Alessandro Ferro)

FIRMATO DIGITALMENTE